

**RAPPORTO**  
della Commissione della Legislazione  
sul messaggio 13 marzo 1952 concernente la modificazione dell'art. 20  
della Legge cantonale sul bollo (Tassa di bollo sulle carte da giuoco)  
(del 25 luglio 1952)

Il proposto emendamento viene ad accogliere un postulato dell'industria alberghiera, di cui difficilmente potrebbe essere negata la giustificazione. Invero, con l'abolizione della tassa di bollo sulle carte da giuoco, nella forma tradizionale del bollo al singolo mazzo di carte, e con l'introduzione di un tasso, da calcolarsi sull'importo della patente di esercizio, gli esercizi pubblici con diritti di patente particolarmente elevati (si ponga mente agli alberghi dei centri turistici con tassa di esercizio fino a Fr. 2000.—, dove il giuoco non è pressochè praticato) venivano ad essere colpiti in modo palesemente eccessivo, rispetto ad altri esercizi, quali, ad esempio, i caffè e le osterie, dove normalmente il giuoco è praticato in maggior misura, ma che, in ragione della tassa di esercizio relativamente esigua, pagano una tassa notevolmente inferiore. L'attuale articolo 20 Legge cantonale sul bollo prevede difatti una tassa di bollo uniforme sulle carte del 5% dell'importo della patente, senza alcuna distinzione fra categoria e categoria di esercizi pubblici.

Con l'introduzione di un tasso differenziato, si intende appunto correttamente dosare il gravame fiscale in funzione della frequenza del giuoco, normalmente diversa secondo che si tratti di esercizi pubblici della categoria A I e II (in cui sono classificati gli alberghi di maggiore importanza dei nostri centri turistici, a carattere prevalentemente stagionale), della categoria A III (cui appartengono gli alberghi e le pensioni di minore importanza, le locande, le trattorie e le osterie con alloggio) o della categoria B (birrerie, caffè, trattorie, locande in ambienti di minore importanza, grotti e canvetti) senza tuttavia determinare alcun aumento rispetto al tasso previsto dall'articolo di legge ora in vigore. In altri termini: la legge opera un lieve sgravio, là dove un alleggerimento appare manifestamente giustificato, non aumenta invece in nessun caso l'attuale tasso del 5% che, nel nuovo sistema, assume il carattere di tasso massimo.

Evidentemente, anche con un tasso differenziato per categoria, non potranno essere eliminate talune lievi incongruenze fra la tassazione e la reale misura della pratica del giuoco nel singolo esercizio. Con la proposta tassazione differenziata, riflettente il diverso grado di frequenza del giuoco, e che tiene in considerazione il non lieve divario delle tasse di esercizio fra categoria e categoria tali incongruenze sono però ridotte entro i limiti compatibili con una tassazione astratta, quale quella introdotta con il decreto legislativo 27 dicembre 1949. Rispetto al vecchio sistema della bollatura del singolo mazzo di carte — di non agevole attuazione pratica, connesso con un oneroso e comunque inadeguato sistema di controllo — la tassazione secondo il sistema di una percentuale della tassa di esercizio, con il perfezionamento apportato dall'emendamento in esame, offre tali vantaggi da doversi comunque preferire al vecchio, ostico sistema di tassazione.

Il nuovo sistema apporterà per altro solo una trascurabile riduzione delle entrate, le quali, secondo i calcoli eseguiti dal Dipartimento delle finanze sulla base dei dati sicuri delle tasse di esercizio attualmente in vigore, verranno a ridursi di soli Fr. 2.500.—, e, più precisamente, da Fr. 20.000.— circa a Fr. 17.500.— circa, contro un'entrata di soli Fr. 8.000.— nel regime di applicazione del vecchio sistema.

Per i ceti alberghieri che hanno sollecitato l'emendamento in esame, non si trattava, comprensibilmente, di ottenere uno sgravio vero e proprio di natura

fiscale, data la relativa esiguità degli importi di cui si tratta, ma esclusivamente di operare un ritocco ad una legge, consigliato da ovvie considerazioni equitative, perfettamente rispondenti alla ratio stessa della disposizione legale, che vuole colpire fiscalmente il giuoco delle carte e che deve pertanto mantenere un rapporto con la frequenza del giuoco.

Per i motivi suddetti, la Commissione della Legislazione propone l'adozione del proposto emendamento.

*Per la Commissione della Legislazione:*

Graziano Papa, relatore

Borella F. — Lafranchi — Maderni —

Masina — Pellegrini P. — Soldini.

---